

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
796/2016/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" approvato con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG);

- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2013, 314/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 314/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2013, 631/2013/R/gas, recante "Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l'altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta "Telegestione gas").
2. Dall'esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale nell'ambito della suddetta raccolta, è emerso che alcune imprese, tra cui BA.SE. S.r.l. (di seguito: BA.SE o società), non avevano rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l'obbligo di cui all'art. 10 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 (di seguito: art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08), ora deliberazione 631/2013/R/gas, di mettere in servizio al 29 febbraio 2012 per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l'Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici di gas naturale, fra cui BA.SE, un procedimento per accertare la violazione dell'art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per adottare eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
4. In particolare, a BA.SE è stata contestata l'inadempienza all'obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 50%.
5. Con nota in data 8 febbraio 2013 (acquisita con prot. Autorità 5330), BA.SE ha presentato, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni, integrata in data 25 marzo 2013 (prot. Autorità 11590), che – consistendo nel mero adempimento dell'obbligo violato (art. 17, comma 2, lett. e) del citato Allegato A) – è stata dichiarata inammissibile con deliberazione 314/2013/S/gas, con conseguente prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

6. Con nota 2 febbraio 2016 (prot. Autorità 3055), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Ai sensi dell'art. 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9, della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
8. A tal fine, l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
9. L'art. 52, della RTDG, prevede che "*il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti*".
10. L'art. 10, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
11. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012 (art. 10, comma 1, lett. a).
12. Il combinato disposto dell'art. 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52, della RTDG, stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
13. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 49, della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 49, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 49, comma 2).

14. Nel mese di luglio 2012, è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas" in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata deliberazione).
15. Nell'ambito della predetta raccolta, BA.SE ha comunicato che presso l'unico punto di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, al 29 febbraio 2012, non era stato messo in servizio un gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08: dunque una percentuale di inadempienza – oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40 – pari al 50%.

A. Argomentazioni della società

16. Nella medesima nota 8 febbraio 2013 (acquisita con prot. Autorità 5330), con cui è stata presentata una proposta di impegni, la società ha, altresì, chiesto l'archiviazione del presente procedimento per le seguenti ragioni.
17. In primo luogo le dedotte iniziative che sarebbero state tempestivamente poste in essere per assicurare il rispetto della deliberazione ARG/gas 155/08, dimostrerebbero la totale "buona fede" dell'esercente incorso nella violazione a causa di asseriti "disguidi organizzativi interni".
18. In secondo luogo la violazione riguarderebbe un solo punto di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, attivo nell'impianto di distribuzione del gas metano situato nel Comune di Bagheria.
19. Infine, con nota 25 marzo 2013 (acquisita con prot. Autorità 11590), BA.SE ha dedotto che la violazione sarebbe cessata a seguito dell'avvenuta installazione e messa in servizio, in data 28 febbraio 2013, presso l'unico punto di riconsegna dotato di misuratore di classe superiore a G40, di un gruppo di misura conforme ai requisiti di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08.

B. Valutazione delle argomentazioni della società

20. Le predette argomentazioni non sono idonee a far venire meno la responsabilità della società per l'illecito contestato.
21. I presunti "disguidi organizzativi interni" non possono costituire circostanza idonea a scriminare la condotta di BA.SE. Al riguardo si osserva che è onere della società dotarsi di un'efficiente organizzazione interna e che le conseguenze di eventuali inefficienze ricadono esclusivamente sulla medesima. Peraltro, la diligenza che si impone all'esercente del servizio di distribuzione - come nella specie - non è solo quella generica del buon padre di famiglia, bensì la speciale diligenza, più intensa e concreta, che incombe al lavoratore qualificato ed esperto

in una certa attività professionale, di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.. Nella fattispecie, inoltre, non ricorre l'esimente della buona fede: l'errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire, ciò che nel caso in esame non sussiste. Piuttosto induce ad escludere un simile convincimento il fatto dedotto dalla stessa società di essersi spontaneamente attivata (già in data 8 novembre 2010) per l'acquisto di gruppi di misura elettronici dotati di requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08.

22. Le altre circostanze dedotte da BA.SE, inerendo la quantificazione della sanzione, sono esaminate nel successivo apposito paragrafo.
23. La società, con la predetta nota 25 marzo 2013, ha dimostrato che per l'unico punto di riconsegna dotato di misuratore di classe superiore a G40 esistente sulla propria rete di distribuzione del gas naturale al 29 febbraio 2012, è stato messo in servizio un gruppo di misura conforme alla deliberazione ARG/gas 155/08. Tale circostanza fa venire meno l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

24. L'art. 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, BA.SE non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono, altresì, di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e vulture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il pregiudizio patito dagli utenti e dai clienti finali allacciati alla rete servita dall'esercente i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica dei gruppi di misura elettronici conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.

26. Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, non era stato messo in servizio un misuratore conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 presso l'unico punto di riconsegna dotato di gruppo di misura di classe superiore a G40, dunque con un'alta percentuale di inadempienza (oltre la quota oggetto di penale del 50%) pari al 50%. In senso favorevole all'esercente, sia pure con minor rilievo, va considerato il modestissimo numero (uno) di clienti finali coinvolti.
27. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, assume rilievo la circostanza che in data 28 febbraio 2013 BA.SE ha provveduto alla messa in servizio del gruppo di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 presso l'unico punto di riconsegna dotato di misuratore di classe maggiore di G40 esistente al 29 febbraio 2012 sulla propria rete di distribuzione.
28. Per quanto riguarda i criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
29. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha conseguito, per l'anno 2011, un fatturato rilevante pari a circa euro 600.000,00 (seicentomila).
30. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 5.100 (cinquemilacento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di BA.SE. S.r.l., dell'art. 10, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a BA.SE. S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.100 (cinquemilacento);
3. di ordinare, a BA.SE. S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. di ordinare, a BA.SE S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a BA.SE. S.r.l. (p. iva 03518190404), via Galvani, n. 17/B, 47122 Forlì e all'indirizzo PEC vettoriamiento@pec.bagheriaservizi.com e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni